

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2330)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 21 giugno 1967 (V. Stampati nn. 3165 e 3276)*

**d'iniziativa dei deputati MASSARI, AMADEI Giuseppe, DELLA BRIOTTA, BALDANI GUERRA e USVARDI (3165); IMPERIALE, PALA, BIANCHI Fortunato, RINALDI, BELOTTI, DALL'ARMELLINA, MENGOZZI, STELLA, DEGAN, NUCCI, MIOTTI CARLI Amalia, FORNALE, PREARO, GERBINO e CAVALLARO Nicola (3276)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 luglio 1967*

Riconoscimento giuridico di anzianità al personale di concetto, cassieri degli Uffici del registro inquadrati a norma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1961, n. 1335

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1961, n. 1335, è aggiunto il seguente comma:

« Il personale dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari, inquadrato a norma del precedente comma, nel ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli Uffici del registro, in applicazione dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, numero 270, conserva, agli effetti della progressione di carriera, per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza. L'inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ».